



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1169 del 2026, proposto da Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia, Associazione LAV - Lega Anti Vivisezione, LNDC Animal Protection (APS), Associazione LIPU - Lega Italiana Protezione degli Uccelli, Associazione ENPA - Ente Nazionale Protezione Animali (ODV), in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Tito Munari, Luisa Londei e Bianca Peagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero dell'agricoltura delle foreste e della sicurezza alimentare, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,

domiciliataria *ex lege*, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, S. Marco 63;

Associazione Nazionale Libera Caccia, Sezione Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Zocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro, Federazione Italiana della Caccia, ARCI Caccia, ANUU Migratoristi, Ente Produttori Selvaggina, Associazione Italiana della Caccia – Italcaccia, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

A) della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto in data 13 maggio 2026 n. 346 avente a oggetto «*Stagione venatoria 2026/2027. Approvazione del calendario venatorio regionale. L.R. n. 50/93, art. 16*» e del presupposto parere in data 24 marzo 2026 del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto, del Ministero dell'agricoltura delle foreste e della sicurezza alimentare e dell'Associazione nazionale libera caccia, Sezione regionale Veneto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2026 il dott. Andrea Orlandi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

PREMESSO che:

- la Regione Veneto, con D.G.R. 13 maggio 2026 n. 346, ha approvato il calendario venatorio regionale per la stagione 2026-2027, dopo avere acquisito il parere di ISPRA reso in data 26 marzo 2026 e il parere in data 24 marzo 2026 del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (CTFVN), istituito in seno al Ministero dell'agricoltura delle foreste e della sicurezza alimentare (di seguito «*MASE*»);
- le Associazioni ambientaliste ricorrenti hanno impugnato tale calendario venatorio e il presupposto parere del CTFVN;
- si sono costituite per resistere al ricorso la Regione Veneto, il MASE e l'Associazione nazionale libera caccia, Sezione regionale Veneto

RITENUTO che necessitino del doveroso approfondimento proprio della fase di merito le censure di difetto di istruttoria in relazione: (i) alla validità scientifica degli studi richiamati a supporto del calendario venatorio 2025-2026 (primo motivo di ricorso); (ii) all'utilizzo delle munizioni contenenti piombo (settimo motivo); (iii) alla legittimità del parere del CTFVN (ottavo motivo);

CONSIDERATO che:

- in materia assumono speciale rilievo i principi di tutela ambientale, di precauzione e di completezza sia dell'istruttoria sia della motivazione del provvedimento amministrativo;
- in relazione al presupposto del *periculum in mora* da valutarsi nella presente sede cautelare, nel bilanciamento dei diversi interessi debba prevalere l'interesse pubblico generale alla conservazione ed al mantenimento della fauna selvatica;

RITENUTO che:

- quanto al secondo motivo di ricorso: A) non sia assistita dal *fumus boni juris* la censura che investe, in generale, la previsione di giornate aggiuntive di caccia agli uccelli migratori nei mesi di ottobre e novembre, perché nemmeno il parere di ISPRA si è espresso in termini radicalmente ostativi, avendo tale Istituto manifestato parere negativo o condizionato solo rispetto a fattispecie puntualmente indicate; B) sia invece assistita dal *fumus boni juris* la censura che investe la previsione di una giornata aggiuntiva di caccia da appostamento ai turdidi nei mesi di ottobre e novembre 2026 nella provincia di Vicenza, atteso che il parere tecnico-discrezionale in senso ostativo di ISPRA non appare al riguardo *ictu oculi* illogico né carente di motivazione, fondandosi sul dato oggettivo dei carnieri dei turdidi registrati in quello stesso territorio nella stagione 2023-2024; C) alla luce del principio di precauzione, sia assistita dal *fumus boni juris* anche la censura che investe l'inclusione dell'allodola tra le specie cacciabili nelle giornate aggiuntive nei mesi di ottobre e novembre, restando insuperato il parere negativo di ISPRA motivato sullo stato di conservazione sfavorevole, che ha condotto la stessa Regione a limitare in modo significativo i carnieri stagionali per tale specie;
- non sia sorretto dal *fumus boni juris* il terzo motivo di ricorso, con il quale viene censurata l'inclusione dell'allodola tra le specie cacciabili perché: A) il parere di ISPRA, ancorché in via subordinata alla moratoria temporanea del prelievo venatorio, prevede la possibilità di cacciare le allodole, purché con una forte limitazione del numero di capi abbattibili (non più di 5 capi al giorno e 25 capi a stagione per ciascun cacciatore); B) la Regione Veneto ha fissato per tale specie il carniere giornaliero nel numero di 5 capi e quello stagionale nel numero di 25;
- non sia sorretto dal *fumus boni juris* il quarto motivo di ricorso, espressamente limitato alle specie indicate al punto 1), lett. g), dell'Allegato C alla D.G.R. n. 346 del 2026 (ossia le specie Folaga, Alzavola, Mestolone, Porciglione, Fischione, Codone,

Marzaiola, Beccaccino e Frullino), nella parte in cui viene censurata la decisione della Regione di fissare l'inizio della stagione venatoria al 20 settembre 2026 anziché al 1° ottobre 2026 (come indicato nel parere di ISPRA), perché: A) dalla Guida di ISPRA per la stesura dei calendari venatori richiamata nel provvedimento impugnato risulta che al 20 settembre sono concluse le fasi di riproduzione e di dipendenza delle specie Folaga, Alzavola, Mestolone, Porciglione e Marzaiola e che le specie Fischione, Codone, Beccaccino e Frullino non nidificano in Italia; B) non è oggetto di censura la data di apertura al 20 settembre 2026 della caccia ad altri anatidi con i quali potrebbe in astratto porsi il rischio di confusione tra specie; C) non pare emergere lo stesso rischio di confusione per le specie la cui caccia avrà inizio a una data successiva, anche tenuto conto che (i) il moriglione (anatide cacciabile dal 1° novembre) giunge nella zona del Veneto tra ottobre e novembre, (ii) il provvedimento qui gravato è divenuto inoppugnabile nella parte in cui prevede l'apertura al 20 settembre 2026 della caccia a specie diverse da quelle indicate al punto 1), lett. g), dell'Allegato C del calendario venatorio; D) l'auspicato - da parte delle ricorrenti - differimento al 1° ottobre 2026 dell'inizio del prelievo delle specie indicate a tale punto 1), lett. g), dell'Allegato C non pare comunque risolvere l'aspetto dell'eventuale disturbo provocato dalla caccia alle specie per le quali non è stata censurata la decisione regionale di consentirne il prelievo dal 20 settembre 2026;

- rispetto al medesimo quarto motivo, così come rispetto al quinto motivo (riguardante il tordo sassello e la cesena), l'istanza non appaia assistita dal necessario carattere di gravità del *periculum in mora* con riferimento alla data di chiusura della stagione di caccia programmata in relazione alle specie in questione, e questo tenuto conto della non imminente chiusura stagionale e dei tempi ravvicinati di definizione del giudizio nel merito, fissati con la presente ordinanza in data utile rispetto alla programmata scadenza;

- non sia sorretto dal *fumus boni juris* il sesto motivo di ricorso con il quale viene censurata la decisione della Regione di ammettere la caccia alla pavoncella perché: A) il parere di ISPRA ne prevede il prelievo venatorio al ricorrere di determinate condizioni (rispetto di tutte le indicazioni contenute nel Piano di gestione nazionale, attuazione di specifiche azioni di tutela e di ripristino degli habitat idonei alla specie, avvio di programmi di monitoraggio, rispetto del limite di carniere nella misura del 75% della media degli abbattimenti registrati nelle ultime tre stagioni venatorie in cui la specie è stata cacciata); B) tali condizioni paiono rispettate, atteso che la Regione (i) ha rilevato un aumento delle superfici a disposizione della specie pari a 910 ettari, (ii) ha fissato un carniere massimo giornaliero di 5 capi e un carniere stagionale di 20 capi per cacciatore, mentre il carniere massimo regionale è pari a 1.132 (che lo stesso ISPRA ha ritenuto rispettoso dell'anzidetto limite del 75%), (iii) ha attivato un programma di monitoraggio telematico e di blocco del prelievo al raggiungimento del limite massimo del carniere regionale;

RITENUTO, conclusivamente, di accogliere parzialmente l'istanza cautelare, nel senso di sospendere l'efficacia del calendario venatorio impugnato nella parte in cui:

- nella provincia di Vicenza, consente la caccia da appostamento ai turdidi per più di tre giorni a settimana nei mesi di ottobre e novembre 2026;
- in tutto il territorio regionale, consente la caccia da appostamento all'allodola per più di tre giorni a settimana nei mesi di ottobre e novembre 2026;

RITENUTO, di fissare per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 26 novembre 2026, in considerazione di quanto dispone l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 e tenuto conto dei ruoli di udienza della Sezione;

RIENUTO di compensare le spese della fase cautelare avuto riguardo alla natura della controversia e alla complessità tecnica delle questioni ad esse sottese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) accoglie, nei limiti di cui in motivazione, l'istanza cautelare annessa al ricorso e per l'effetto:

A) sospende l'efficacia della deliberazione della 13 maggio 2026 n. 346 recante l'approvazione del calendario venatorio per la stagione 2026-2027, nelle parti in cui:

A1) nella provincia di Vicenza, consente la caccia da appostamento ai turdidi per più di tre giorni a settimana nei mesi di ottobre e novembre 2026;

A2) in tutto il territorio regionale, consente la caccia da appostamento all'allodola per più di tre giorni a settimana nei mesi di ottobre e novembre 2026;

B) fissa per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 26 novembre 2026;

C) compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Ida Raiola, Presidente

Francesco Avino, Primo Referendario

Andrea Orlandi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Andrea Orlandi

IL PRESIDENTE

Ida Raiola

IL SEGRETARIO